

457. Regio decreto 13 novembre 1870 n. 6045, che manda pubblicare nella provincia di Roma le leggi ed i decreti sui diritti agli autori delle opere dell'ingegno, sulle Camere di commercio e sulle fiere e mercati.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Firenze, 1870, n. 6045, ed in GU 30 novembre 1870 n. 329.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia
Visto l'art. 82 dello Statuto;
Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E' pubblicata nella provincia di Roma, ed avrà vigore a partire dal 1 gennaio 1871¹²¹, la legge 25 giugno 1865, n. 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri ed impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purché coloro che ne godono nel termine perentorio di tre mesi a partire dall'anzidetto giorno 1 gennaio 1871, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dallo art. 20 della preaccennata legge 25 giugno.

E' ivi del pari pubblicato il regio decreto 13 febbraio 1867, n. 3596, che approvò il regolamento per l'esecuzione della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

2. E' pubblicata ed avrà vigore nella provincia di Roma, a partire dal 1 aprile 1871, la legge 6 luglio 1862, n. 680, sull'istituzione e sull'ordinamento delle Camere di commercio.

3. E' pubblicata ed avrà vigore nella provincia di Roma, a partire dal 1 aprile 1871, la legge 17 maggio 1866, n. 2933, sulle fiere e mercati.

¹²¹ Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1871 dall'art. 1 della legge 30 marzo 1871 n.